



# Le dogane alla prova del Covid19

Le linee guida UE, i certificati e prove di origine,  
la proroga del pagamento periodico differito

## Relatori

Domenico DE CRESCENZO *Vice Presidente Fedespedi e Presidente Customs AB*


Sara ARMELLA *Armella e Associati*

*21 aprile 2020*

## Linee guida della Commissione europea

Il 30 marzo 2020 la **DG Taxud della Commissione europea** ha pubblicato una serie di **Linee guida** riguardanti l'emergenza Covid-19, in risposta alle numerose richieste pervenute dalle imprese europee

***“Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency”***



## Contenuto delle Linee guida

1. E-commerce: prova della procura
2. Customs decisions
3. Debiti e garanzie
4. Ingresso dei beni
5. Prova dell'origine preferenziale
6. Procedure doganali
7. Transito
8. Procedure speciali
9. Uscita dei beni





EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL  
TAXATION AND CUSTOMS UNION  
Customs Policy, Legislation, Tariff  
Customs Legislation


Brussels, April 2020  
TAXUD.A.2/

Subject: **Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency -  
revision 1**

- **Ulteriori aggiornamenti sono stati pubblicati lo scorso 8 aprile**
- È **esclusa** una sospensione generalizzata dei pagamenti doganali, ma si incentiva una valutazione **caso per caso** delle situazioni di «seria difficoltà economica o sociale»
- **Snellimenti e semplificazioni:** incentivati il contraddittorio a distanza tra Dogana e operatori, i documenti in formato elettronico, consentiti in determinate situazioni le copie dei certificati di origine, flessibilità per le dichiarazioni semplificate
- Gli operatori sono invitati a sottoporre alle autorità doganali solo le decisioni **urgenti e non rimandabili**

## E-commerce: prova della procura

Applicazione “flessibile” dell’art. 19 secondo paragrafo CDU relativo alla prova del conferimento del potere di rappresentanza doganale  
Considerate le speciali circostanze della crisi dovuta al COVID-19, le autorità doganali possono applicare questa norma senza richiedere la prova della procura



## Customs decisions

L'art. 22 secondo paragrafo CDU e l'art. 11 RD 2015/2446 obbliga le autorità doganali ad accettare le richieste di una decisione, ove ne ricorrano le condizioni

Ciò significa che le autorità doganali non possono rifiutare domande finalizzate a ottenere una customs decision

Tuttavia, durante la situazione di emergenza, gli operatori economici sono "fortemente incoraggiati" a presentare domande soltanto per decisioni di natura essenziale, in modo da consentire alla Dogana di concentrarsi sulle questioni urgenti

Considerate le speciali circostanze, gli operatori dovrebbero rendere disponibili alla Dogana tutti i dati e le informazioni in modalità remota, consentendo di processare le domande, ove possibile, senza attività che comportino spostamenti o contatti fisici

## Documenti in formato digitale

Nella situazione di emergenza attuale, in cui i contatti fisici devono essere limitati il più possibile, la Commissione ha previsto regole speciali sulla possibilità di:

1. Utilizzare **garanzia in formato digitale**, compresa la firma digitale dell'assicuratore
2. Le autorità doganali possono, a livello nazionale, accettare in via provvisoria la **copia scannerizzata del T2L**, se per situazioni oggettive non è possibile presentare per tempo gli originali e a condizione che gli originali restino a disposizione per successivi controlli
3. **Documenti giustificativi del transito**: le amministrazioni doganali dovrebbero accettare temporaneamente, durante il periodo di crisi, l'utilizzo o la trasmissione di documenti scannerizzati a corredo della dichiarazione di transito, per esempio documenti di trasporto, CMR, fatture

- **prova dell'origine preferenziale:** sia alcuni Stati europei che qualche Paese partner hanno manifestato difficoltà nella regolare emissione di certificati cartacei
- la Commissione ha previsto la possibilità di accettare le copie come prove alternative dei certificati cartacei originali, solo durante il periodo di crisi e solo a determinate condizioni
- A tal fine la Commissione europea ha emesso la nota 31 marzo 2020, TAXUD/E4/E5  
[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/200331-information\\_note\\_certificates\\_en\\_and\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/200331-information_note_certificates_en_and_fr.pdf)





## Previdimazione dei certificati di origine: nuova proroga fino al 21 giugno 2020

- Con la nota 88470/2020, l'Agenzia delle dogane ha prorogato di **60 giorni** il regime di **previdimazione dei certificati d'origine** EUR 1, EUR MED, ATR
- Fino al **21 giugno 2020** sarà ancora possibile effettuare esportazioni utilizzando certificati previdimati



L'abrogazione del vecchio regime, inizialmente fissata per il 22 gennaio, era già stata posticipata al 21 aprile 2020 con la nota 91956/2019

## Previdimazione dei certificati di origine: nuova proroga fino al 21 giugno 2020

- Possibilità per gli intermediari di avere a disposizione certificati di origine già vidimati
- Con l'abolizione di tale prassi, gli operatori:
  - dovranno richiedere il rilascio di **un certificato per ogni singola esportazione**
  - in alternativa, le imprese potranno richiedere il riconoscimento dello *status* di **esportatore autorizzato**, a seguito dell'espletamento di un *iter* specifico di controlli e verifiche

## Merci giacenti in un custodia temporanea - 1

Possibilità di invocare la **causa di forza maggiore** in caso di superamento dei 90 giorni di giacenza

L'operatore può richiedere alla Dogana di non procedere alla liquidazione dei dazi invocando la presenza di una causa di forza maggiore, che va dimostrata caso per caso

Possibilità per la Dogana di applicare:

- art. 120 CDU (equità) se i beni sono importati o, in alternativa
- art. 124 lett. k) CDU (estinzione dell'obbligazione doganale) in caso di riesportazione dei beni

## Merci giacenti in un custodia temporanea - 2

Le linee guida, a seguito della revisione 8 aprile 2020, prevedono un'ulteriore possibilità:

il possessore di un'autorizzazione alla custodia temporanea può chiedere l'autorizzazione per il deposito doganale, in relazione ai medesimi beni. Una volta ottenuta l'autorizzazione, questa attribuisce la possibilità di dichiarare i beni per il deposito doganale, senza doverli trasportare entro il termine dei 90 giorni previsti per la custodia temporanea

Queste domande dovrebbero essere gestite dalle Dogane con urgenza

## Flessibilità di utilizzo della dichiarazione semplificata

Nelle Linee guida, la Commissione ricorda che la possibilità di utilizzare la dichiarazione semplificata senza una preventiva autorizzazione è prevista dal CDU, a condizione che ciò avvenga “non regolarmente”  
La Commissione sottolinea che l’assenza di una definizione di “uso regolare” consente una certa flessibilità nell’utilizzo della dichiarazione semplificata



## Agevolazioni nei pagamenti

Cosa dice la Commissione: l'emergenza Covid non determina una generalizzata sospensione dei pagamenti, ma diverse norme del Codice doganale dell'Unione (tra cui gli artt. 45 e 112 CDU) permettono di **sospendere** una decisione o concedere **dilazioni dei pagamenti**, anche senza interessi o garanzie

Tale agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'operatore e sulla base di una valutazione **caso per caso**

Gli **operatori**, in tal caso, dovranno **dimostrare** che l'adempimento puntuale avrebbe determinato gravi conseguenze di tipo economico e sociale



## Possibilità di tenere in considerazione le serie difficoltà dell'operatore economico

La Commissione riassume tutte le situazioni, previste dal CDU, in presenza delle quali il legislatore attribuisce alle autorità doganali il potere di prendere in considerazione le serie difficoltà economiche o sociali:

- **Articolo 45 CDU:** consente alla Dogana di sospendere l'applicazione di una decisione, anche senza una garanzia, se è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale;
- **Articolo 112 CDU:** possono essere concesse al debitore agevolazioni di pagamento (diverse dalla dilazione di pagamento) in presenza di una garanzia; le autorità doganali possono rinunciare alla garanzia o agli interessi quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale;
- **Articolo 114 CDU:** le dogane possono non applicare gli interessi sul debito se è documentata la situazione di gravi difficoltà di carattere economico o sociale;
- **Articolo 89 CDU:** si riferisce alle garanzie per le obbligazioni doganali già sorte o potenziali e consente alle autorità doganali di non richiederle in presenza di gravi difficoltà di carattere economico o sociale;
- **Articolo 91(2)(b) RD:** consente la sospensione del termine di pagamento, in caso di obbligazione doganale sorta a seguito di inosservanza, anche in assenza di una garanzia, in presenza di gravi difficoltà di carattere economico o sociale

## Superamento dei limiti di garanzia

La Commissione ricorda che la legislazione doganale non consente di superare l'importo limite della garanzia, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 95, paragrafi 2 e 3 CDU:

Art. 95, par. 2: Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, a condizione che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere b) e c).

Art. 95, par. 3: Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un operatore economico autorizzato per la semplificazione doganale è autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo ridotto



## Dogane: proroga pagamento conti di debito

Art. 92 decreto «Cura Italia»:

- Tutti i pagamenti effettuati tramite **conti di debito** in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 sono **differiti di 30 giorni**, senza interessi né sanzioni

### *Differimento dei pagamenti mediante conti di debito*

Istituto che permette il versamento periodico, in un'unica soluzione e in una data prefissata, dei diritti doganali relativi a varie importazioni compiute in un certo arco temporale.

È richiesto il rilascio di apposita garanzia.

Si tratta di un'agevolazione a favore di intermediari professionali (artt. 78-79 Testo unico legge doganale)



# 1. Dogane: rinviati i versamenti dei conti di debito

- il **differimento di 30 giorni**, previsto dall'art. 92, si applica ai **soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci**

- spedizionieri doganali
- interporti
- imprese di spedizione internazionali



- per usufruire del beneficio, è necessario presentare una preventiva **autocertificazione** che attesti l'appartenenza a una delle attività specificate nella determinazione e dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020, n. 12033, vedasi anche determinazione direttoriale 27 marzo 2020 n. 101115

## Dogane: rinvii i versamenti dei conti di debito

Codici ATECO delle attività che possono beneficiare del differimento:

- 49.20.00 trasporto ferroviario di merci
- 49.41.00 trasporto di merci su strada
- 49.42.00 servizi di trasloco
- 50.20.00 trasporto marittimo di merci
- 50.40.00 trasporto merci via acqua
- 51.21.00 trasporto aereo di merci
- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi
- 52.10.20 magazzini frigo c/terzi
- 52.21.40 interporti
- 52.22.00 servizi per trasporto marittimo
- 52.29.10 spedizionieri doganali
- 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici
- 52.24.10 movimento merci
- 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.



## Estensione della proroga anche a categorie diverse dai trasportatori

La determinazione direttoriale 21 aprile, prot. 121878  
<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/DETERMINAZIONE+DIRETTORIALE+art.112+cdu.pdf/8dcacbf7-8c32-4a4b-8249-7146db974100>

**proroga di ulteriori 30 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio** per gli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:

- di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
- di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro

## Estensione della proroga anche a categorie diverse dai trasportatori

- la stessa direttoriale ricorda che l'Agencia conserva la prerogativa di valutare istanza di proroga anche in presenza di parametri diversi, qualora supportate da ulteriori evidenze attestanti la gravità della situazione economica e sociale
- In linea con le Linee guida dell'Unione europea, anche l'Agencia apre alla possibilità di proroga a favore di quei soggetti che non siano imprese di trasporto, né che abbiano subito il rilevante calo di fatturato, purchè in grado di documentare la loro grave situazione economica e sociale

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE

